



Comune di Modena

DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER SERVIZI/FORNITURE

- 1) N. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (una da applicare sull'istanza e una sull'autorizzazione);
- 2) Copia del contratto di subappalto con evidenziazione delle prestazioni e l'indicazione dei relativi prezzi unitari e degli oneri della sicurezza: come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.- l'affidatario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; i costi della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso;
- 3) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
- 4) In caso di subappalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura dovrà essere conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria. (art. 48, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.);
- 5) In caso di subappalto a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, a società consortili per azioni o a responsabilità limitata: comunicazione della composizione societaria e di quanto ancora previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- 6) **Dichiarazione della Ditta subappaltatrice**, resa a norma della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa (art. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000), allegando contestualmente fotocopia di un documento valido d'identità del dichiarante, con la quale si attesta:
 - a) di avere adempiuto, all'interno della azienda subaffidataria, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i;

Avvertenza:

La dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis, c), d), e), f) e g) deve essere resa:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, specificando per ciascuno il relativo incarico.
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data della richiesta di subappalto.

Detta dichiarazione dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali con sentenza definitiva riportate, per i reati elencati al comma 1 suddetto; non dovranno, invece, essere riportate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

In alternativa le dichiarazioni di cui sopra possono essere rese dal legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione “per quanto egli abbia diretta conoscenza” (art. 47, comma 2, DPR 445/2000), **elencando precisamente i nominativi e i relativi incarichi.**

- c) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99, **ovvero**, che la medesima non è tenuta all’osservanza della citata normativa;
- 7) requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del Dlgs.50/2016 e s.m.e i):
 - d) di essere iscritta al registro della competente Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura e artigianato per categoria pertinente indicando espressamente:
 - il numero di iscrizione;
 - il nominativo dei legali rappresentanti e degli amministratori;
 - il nominativo del socio unico ovvero del socio di maggioranza, se trattasi di società di capitali con meno di quattro soci;
- 8) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 Dlgs. 50/2016 e s.m.e i):
 - dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015), per servizi o forniture analoghe a quelle oggetto del subappalto di importo non inferiore al subappalto richiesto.
(o altri che saranno nell'eventualità specificati di volta in volta)
- 9) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 Dlgs. 50/2016 e s.m.e i):
 - elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.
(o altri che saranno nell'eventualità specificati di volta in volta)

L'impresa subappaltatrice è tenuta a verificare il DUVRI e controfirmarlo in segno di accettazione, dando attuazione a quanto in esso previsto.

L'impresa appaltatrice è tenuta, inoltre:

a inserire nel contratto di subappalto, **a pena di nullità**, la seguente clausola, **con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010:**

“Art (...) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)"

Il contratto di subappalto, qualora stipulato prima del rilascio dell'autorizzazione comunale, dovrà altresì contenere, a pena di nullità, la clausola secondo cui la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione comunale medesima, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

ANTIMAFIA

N.B.: Ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. c) del Dlgs. 159/2011 se il subappalto è di importo superiore a €. 150.000,00 occorre attivare la procedura per l'informazione del Prefetto, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs. 159/2011, mediante la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), i cui termini per il rilascio sono previsti in 30 giorni: si comunica pertanto, sin d'ora, che i termini per il rilascio dell'autorizzazione del subappalto previsti dall'art. 105 comma 18 del Dlgs. 50/2016 e smei sono sospesi fino all'avvenuta comunicazione delle informazione del Prefetto, salvo i casi di urgenza.

E' comunque sempre attivabile la verifica delle White List contro le infiltrazioni mafiose (Legge 190/2012, art. 1, commi dal 52 al 57 e DPCM 18 aprile 2013).

Come previsto nella vigente normativa antimafia:

- indipendentemente dal valore, per le seguenti forniture e servizi "sensibili":
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri (art. 1 comma 53 Legge 190/2012),

è obbligatorio, ai sensi dell'art. 2, comma. 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016, **che l'impresa sia iscritta nelle White Lists dalle competenti Prefetture.**

Come previsto all'art. 3-bis del suddetto D.P.C.M., per le imprese non censite nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia e che abbiano presentato domanda di iscrizione nella White Lists, senza ancora essere iscritte, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

Modena, ottobre 2017